



Obbligo di green pass per tutti gli ambiti di lavoro a partire dal 15 Ottobre 2021

Il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 illustra le “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Le disposizioni del Decreto Legge in oggetto entrano in vigore dal 15 ottobre 2021 e sono efficaci fino alla fine dello stato di emergenza, che ad ora è il 31 dicembre 2021.

SOGGETTI OBBLIGATI

Nel settore privato, a chiunque svolge a qualsiasi titolo una attività lavorativa (subordinata o autonoma) o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (appalti/somministrazione), **è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.**

I soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, possono effettuare test rapidi o molecolari, il cui esito tali soggetti devono esibire per accedere ai luoghi di lavoro, che consentono comunque il rilascio della certificazione verde COVID-19.

OBBLIGHI DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro del settore privato sono tenuti a verificare il possesso della certificazione verde dei propri lavoratori dipendenti (qualsiasi tipologia di rapporto) e autonomi (cococo/professionisti), nonché di tutti i soggetti che accedono in una delle proprie sedi lavorative per rendere una prestazione di lavoro, di formazione, o di volontariato.

MODALITA' OPERATIVE DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro entro il 15 ottobre 2021 devono:

- 1) definire le modalità operative per i controlli del possesso della certificazione verde, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro;
- 2) individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e delle violazioni degli obblighi.

La verifica, che deve essere effettuata tutti i giorni, potrà essere effettuata con l'app VerificaC19, SENZA NESSUNA REGISTRAZIONE/CONSERVAZIONE DI DATI. Basta inquadrare il QR Code sulla certificazione digitale per ottenere in risposta una spunta verde in caso affermativo o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come quando un tampone è stato effettuato più di 48/72 ore prima del controllo. L'app reca assieme alla conferma della validità o meno del pass solamente il nome e il cognome del soggetto verificato e la sua data di nascita. La rilevazione per i controlli dovrà essere effettuata in modo da preservare la privacy del soggetto interessato.

L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica, se richiesto dai verificatori incaricati, è tenuto a dimostrare la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità (art. 13 comma 4 DPCM 17 giugno 2021)

I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

REGIME SANZIONATORIO E TUTELE

Il lavoratore che comunichi di essere privo della certificazione o ne sia sprovvisto all'accesso nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine stato emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovute la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Se il lavoratore privo di certificazione verde Covid-19 accede comunque al luogo di lavoro eludendo i controlli, è prevista per lui una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, oltre ad eventuali ulteriori sanzioni disciplinari secondo il CCNL applicato. La suddetta sanzione può essere aumentata nel caso di contraffazione della certificazione verde Covid-19.

Il datore di lavoro nel caso di violazione dell'obbligo di verifica e di quello di adottare misure organizzative idonee entro il 15/10/2021, viene punito con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, alla quale potrebbe aggiungersi, sempre e solo in caso di omesso controllo, l'ulteriore sanzione derivante dall'accesso di lavoratori trovati privi di green pass.

Il datore di lavoro nelle imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, può assumere altro lavoratore in sostituzione e sospendere il lavoratore sostituito/assente ingiustificato per un periodo pari alla durata del contratto del lavoratore assunto, fino ad un massimo di 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del periodo di emergenza (attualmente 31/12/2021).

Le sanzioni al lavoratore e al datore di lavoro sono irrogate dal Prefetto.

INFORMATIVE

I lavoratori dipendenti e/o autonomi, nonché chiunque deve accedere nel luogo di lavoro (anche per attività formativa, di tirocinio, per appalti, per somministrazione, per volontariato, ecc.), deve essere adeguatamente informato delle disposizioni di cui al decreto in oggetto, nonché del soggetto/soggetti formalmente incaricati della verifica e dell'accertamento delle violazioni dell'obbligo, in tempo utile per la decorrenza (prima del 15 ottobre 2021).

Non appena verranno emanate le linee guida e/o circolari attuative del Decreto Legge in oggetto ne verrà data tempestiva comunicazione.

Gli uffici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti, compresi i modelli di informative, di locandine e di nomine richiesti dal decreto.